



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE REGGIO CALABRIA

Via F.lli Cairoli n. 3 – 89100 REGGIO CALABRIA
TEL. 0965 813075 - FAX. 0965 892084

Indirizzo Internet: www2.lnd.it/home?lid=403
E-mail: cplnd.reggiocalabria@figc.it
Posta Certificata: reggiocalabria@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n° 3 del 26 luglio 2023

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE N. 39/A FIGC** inerente gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2023/2024;

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimette in allegato la **CIRCOLARE N. 11** pubblicata dalla L.N.D. riportante la **CIRCOLARE N. 1** della stagione sportiva 2023/2024, pubblicata dall' **A.I.A.**, inerente le modifiche alle Regole del Gioco, approvate dall'IFAB e in vigore dal 1° luglio 2023.

3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

IL SEGRETARIO
Pasquale Pitarella

IL DELEGATO
Domenico Arena

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 39/A

Il Presidente Federale

- ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2023/2024;
- ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti Federali

d e l i b e r a

di fissare per la stagione sportiva 2023/2024 i seguenti oneri finanziari:

1. Tassa di affiliazione (art. 15/2 NOIF)

- | | |
|--|---------|
| - Per tutte le Società delle Leghe | € 65,00 |
| - Per le Società che svolgono attività esclusivamente nel Settore
per l'attività Giovanile e Scolastica | € 20,00 |

2. Tassa annuale di associazione (art. 15/6 NOIF)

- Le singole Leghe fissano la tassa annuale di associazione, nella misura ritenuta più opportuna, il cui provento va a favore delle Leghe stesse.

3. Tassa annuale di adesione al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

- | | |
|---------------------------|---------|
| - Per le Società federali | € 30,00 |
|---------------------------|---------|

4. Contributi per l'accesso alla Giustizia Sportiva (art. 48 CGS)

A) Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo

- | | |
|--|----------|
| - per le Società appartenenti alla LNP Serie A | € 260,00 |
| - per le Società appartenenti alla LNP Serie B | € 260,00 |
| - per le Società appartenenti alla Lega PRO | € 180,00 |
| - per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica | € 130,00 |
| - per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile | € 100,00 |
| - per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali | € 100,00 |
| - per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali
e Provinciali | € 78,00 |
| - per le Società appartenenti alle Competizioni Regionali della Divisione
Calcio Paralimpico e Sperimentale | € 78,00 |
| - per le Società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali | € 80,00 |
| - per le Società appartenenti al SGS | € 52,00 |

B) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello nazionale	
- per le Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.000,00
- per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 600,00
- per le Società appartenenti alla Lega PRO	€ 400,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 300,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 250,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 250,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Juniores	€ 180,00
- per le Società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 180,00
- per le Società non partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 180,00
C) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello territoriale	
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 130,00
- per le Società appartenenti alle Competizioni Regionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 130,00
- per le Società appartenenti al SGS	€ 62,00
D) Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati	
- di Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 250,00
- di Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 250,00
- di Società appartenenti alla Lega PRO	€ 180,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 130,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 100,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 100,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 90,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 65,00
- per le Società appartenenti alle Competizioni Regionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 65,00
- di Società partecipanti ai Campionati SGS	€ 31,00
E) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello nazionale con procedura d'urgenza (CSA)	
- per le Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.300,00
- per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 900,00
- per le Società appartenenti alla Lega PRO	€ 600,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 450,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 350,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 350,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 330,00
- per le Società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 330,00
F) Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati con procedura d'urgenza (CSA)	
- di Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 330,00
- di Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 330,00
- di Società appartenenti alla Lega PRO	€ 230,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 180,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 130,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 130,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 110,00
- di Società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 90,00
G) Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare	
- per le Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 600,00
- per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 400,00

- per le Società appartenenti alla Lega PRO	€ 300,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 230,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 170,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 170,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 130,00
- per le Società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 78,00
G1) Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare inerente gli organici dei Campionati Nazionali organizzati dalla LND	€ 500,00
H) Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare (art. 86 CGS)	€ 1.000,00
I) Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche	
- per le Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 600,00
- per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 400,00
- per le Società appartenenti alla Lega PRO	€ 300,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 230,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 170,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 170,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 130,00
- per le Società appartenenti alle Competizioni Regionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 130,00
- per le Società appartenenti al SGS	€ 78,00
J) Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti	
- per le Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 600,00
- per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 400,00
- per le Società appartenenti alla Lega PRO	€ 300,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 230,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 170,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 170,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 130,00
- per le Società appartenenti alle Competizioni Regionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 130,00
- per le Società appartenenti al SGS	€ 78,00
K) Ricorsi al Tribunale Federale a livello territoriale (art. 94 CGS)	€ 50,00
K1) Ricorsi al Tribunale Federale Territoriale inerenti gli organici dei Campionati organizzati a livello territoriale	€ 150,00
L) Ricorsi proposti direttamente e in proprio dai tesserati (TFN)	
- di Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 250,00
- di Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 250,00
- di Società appartenenti alla Lega PRO	€ 180,00
- di Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 130,00
- di Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 100,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 100,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 90,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 65,00
- di Società partecipanti alle Competizioni Regionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 65,00
- di Società partecipanti ai Campionati SGS	€ 31,00

M) Ricorsi proposti direttamente e in proprio dai soggetti non tesserati (TFN)	€ 250,00
N) Misure cautelari (artt. 96 e 97 CGS) (TFN-SD / TFN-SVE / TFN-ST)	
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.000,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 800,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla Lega PRO	€ 500,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 350,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 250,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 250,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 150,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alle Competizioni Regionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 150,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti al SGS	€ 100,00
O) Misure cautelari (artt. 96 e 97 CGS) (TFN-SD / TFN-SVE / TFN-ST)	
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 500,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 500,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla Lega PRO	€ 250,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 200,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 150,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 150,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 130,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alle Competizioni Regionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 100,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti al SGS	€ 50,00
P) Reclami innanzi alla Corte Federale d'Appello	
- per le Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.000,00
- per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 600,00
- per le Società appartenenti alla Lega PRO	€ 400,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 300,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 250,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 250,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Juniores	€ 180,00
- per le Società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 180,00
- per le Società LND e SGS non partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 180,00

- per le Componenti federali (LNP A, LNP B, LEGA PRO, LND, AIA, AIC, AIAC)	€ 1.500,00
Q) Reclami proposti alla CFA sull'art. 86 CGS	€ 1.500,00
- con misure cautelari (artt. 107 e 108 CGS)	€ 2.000,00
R) Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati (CFA)	
- di Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 250,00
- di Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 250,00
- di Società appartenenti alla Lega PRO	€ 180,00
- di Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 130,00
- di Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 100,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 100,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 90,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 65,00
- di Società partecipanti alle Competizioni Regionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 65,00
- di Società partecipanti ai campionati SGS	€ 31,00
S) Reclami proposti direttamente e in proprio dai soggetti non tesserati (CFA)	€ 250,00
T) Misure cautelari (artt. 107 e 108 CGS) (CFA)	
- Reclami innanzi alla Corte Federale d'Appello per le Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.500,00
- Reclami innanzi alla Corte Federale d'Appello per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 1.000,00
- Reclami innanzi alla Corte Federale d'Appello per le Società appartenenti alla Lega PRO	€ 600,00
- Reclami innanzi alla Corte Federale d'Appello per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 450,00
- Reclami innanzi alla Corte Federale d'Appello per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 350,00
- Reclami innanzi alla Corte Federale d'Appello per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 350,00
- Reclami innanzi alla Corte Federale d'Appello per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Juniores	€ 250,00
- Reclami innanzi alla Corte Federale d'Appello per le Società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 250,00
- Reclami innanzi alla Corte Federale d'Appello per le Società LND e SGS non partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 250,00
U) Misure cautelari (artt. 107 e 108 CGS) (CFA)	
- Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 500,00
- Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 500,00
- Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla Lega PRO	€ 250,00
- Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 200,00
- Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 150,00
- Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 150,00
- Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 130,00

- Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 100,00
- Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 100,00
- Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società partecipanti ai Campionati SGS	€ 50,00
V) Ricorsi/Reclami proposti direttamente e in proprio dagli associati all'Associazione Italiana Arbitri	
- appartenenti ai ruoli CAN A-B	€ 250,00
- appartenenti ai ruoli CAN - C/CON PROFESSIONISTI	€ 180,00
- appartenenti ai ruoli CAN – D/CAN 5 ELITE/CAN 5/CON DILETTANTI/CONS	€ 100,00
- appartenenti ai ruoli CAN BS/CON BS	€ 90,00
- appartenenti ai ruoli Regionali	€ 65,00
- appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionali	€ 31,00
W) Ricorsi/Reclami proposti direttamente e in proprio dai dirigenti federali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva (TFN e CFA)	€ 250,00
X) Ricorsi innanzi la Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile	€ 100,00

5. Tasse di tesseramento

- Calciatori Professionisti di Serie A	€ 200,00
- Calciatori Professionisti di Serie B	€ 150,00
- Calciatori Professionisti di Lega PRO	€ 100,00
- Calciatori/calciatrici Professionisti/e stranieri/e (1° Tesseramento)	€ 350,00
- Calciatori Giovani di Serie A, B, Lega PRO	€ 15,00
- Calciatrici Professioniste di Serie A	€ 100,00
- Calciatrici Giovani di Serie	€ 15,00
- Calciatrici dilettanti della Divisione Serie B Femminile	€ 10,00
- Calciatori Dilettanti; "Giovani Dilettanti"	€ 7,00
- Calciatori Attività Ricreativa e Amatoriali (tessera color bianco) (comprensive di costo cartellino, tassa di tesseramento e premio assicurativo)	€ 6,00
- Calciatori "Giovani" – Pulcini ed Esordienti	€ 6,00
- Calciatori "Giovani" – Giovanissimi e Allievi	€ 6,00
- Iscrizione "Piccoli Amici" e "Primi Calci"	€ 6,00
- Tasse tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori Società del Settore Giovanile e Scolastico	€ 5,00
- Allenatori di Serie A e B	€ 300,00
- Massaggiatori di Serie A e B	€ 150,00
- Allenatori di Lega PRO	€ 150,00
- Massaggiatori di Lega PRO	€ 75,00
- Allenatori di Serie A femminile	€ 100,00
- Massaggiatori di Serie A femminile	€ 50,00
- Allenatori e Massaggiatori di società della Divisione Serie B femminile	€ 25,00
- Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale Dilettanti	€ 25,00
- Allenatori e Massaggiatori di Società di Puro Settore Giovanile	€ 10,00
- Medici sociali di Società professionistiche	€ 150,00
- Medici sociali di società dilettantistiche	€ 80,00

6. Spese istituzionali – Organizzative – Amministrative – Federali

- Lega Nazionale Professionisti Serie A e Serie B	€ 500,00
- Lega Italiana Calcio Professionistico	€ 250,00

7. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2023/2024 – Divisione Serie A Femminile Professionistica

Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010:

- Calciatrici Giovani di Serie	€ 21,20
- Dirigenti società	€ 7,35
- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici ai quali non si applica l'Accordo Collettivo	€ 12,50

Tasse di iscrizione ai campionati:

- Serie A	€ 6.000,00
- Campionato Primavera	€ 1.000,00

8. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2023/2024 – Divisione Serie B Femminile

Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010:

- Calciatrici Serie B	€ 21,20
- Dirigenti società	€ 7,35
- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici	€ 12,50

Tasse di iscrizione ai campionati:

- Serie B	€ 3.000,00
-----------	------------

9. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2023/2024 – Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010:

- Calciatori/Calciatrici "Giovani" – Pulcini ed Esordienti	€ 10,60
- Calciatori/Calciatrici "Giovani" – Giovanissimi e Allievi	€ 10,60
- Piccoli Amici e Primi Calci	€ 4,00
- Dirigenti Società	€ 7,35
- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici	€ 12,50

Tasse di iscrizione ai campionati:

Campionati Giovanili Nazionali calcio a 11:

- Under 18 – Under 17 – Under 16 Società Professionistiche	€ 530,00
- Under 15 Società Professionistiche	€ 430,00

Campionati Giovanili Femminili:

- Under 17	€ 100,00
- Under 15	€ 100,00

Nota: La tassa si intende comprensiva della fase territoriale/regionale e della fase nazionale.

Allievi Regionali maschili calcio a 11 (Under 18 – Under 17 – Under 16):

- Società Professionistiche	€ 380,00
- Società Dilettantistiche	€ 310,00
- Società di Puro Settore Giovanile	€ 260,00

Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11 (Under 15 – Under 14 – Under 14 Pro):

- Società Professionistiche	€ 330,00
- Società Dilettantistiche	€ 260,00
- Società di Puro Settore Giovanile	€ 210,00

Nota: Con riferimento al Torneo Under 14 Pro, la tassa si intende comprensiva della fase territoriale/regionale e della fase nazionale.

- Allievi Provinciali maschili calcio a 11 (Under 18 – Under 17 – Under 16)	€ 100,00
- Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11 (Under 15 – Under 14)	€ 100,00
- Allievi Regionali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Allievi Provinciali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Allievi Regionali femminili calcio a 5	€ 100,00
- Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5	€ 100,00
- Allievi Provinciali femminili calcio a 5	€ 100,00
- Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5	€ 100,00

Nota: La tassa è dovuta dalle Società per l'iscrizione della prima squadra a ciascuno dei suddetti Campionati.

Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso Campionato non è previsto alcun ulteriore addebito. Nel caso in cui il Campionato preveda sperimentalmente lo svolgimento da parte della medesima squadra sia di una fase a livello provinciale che di una fase a livello regionale, per accedere allo svolgimento di quest'ultima fase la Società è tenuta a versare la differenza economica tra l'importo della tassa prevista per il Campionato provinciale e quella prevista per il Campionato Regionale.

- Esordienti Under 13 Pro	€ 60,00
- Esordienti Provinciali	€ 60,00
- Pulcini Provinciali	€ 60,00

Nota: La tassa è dovuta dalle Società per l'iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei suddetti Tornei; con riferimento al Torneo Under 13 Pro, la tassa si intende comprensiva della fase territoriale/regionale e della fase nazionale.

10. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2023/2024 – Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale

*Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010:	
- Calciatori	€ 10,60
- Dirigenti con funzioni tecniche Società	€ 7,35
- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici	€ 12,50

*A carico della FIGC

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



Roma, 17 luglio 2023

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 11

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 1 della stagione sportiva 2023/2024, pubblicata dall' A.I.A. inerente le modifiche alle Regole del Gioco, approvate dall'IFAB in occasione della 137^a Assemblea Generale Annuale, tenutasi a Londra il 4 marzo 2023, in vigore dal 1° luglio 2023.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



CIRCOLARE n°1

Stagione sportiva 2023/2024

a cura del SETTORE TECNICO

MODIFICHE ALLE REGOLE DEL GIOCO

in vigore dal 1° luglio 2023

Di seguito vengono riportate le modifiche alle Regole del Gioco, approvate dall'IFAB in occasione della 137^a Assemblea Generale Annuale, tenutasi a Londra il 04/03/2023.

Per ciascuna modifica, viene riportato il testo nuovo / modificato / integrato, insieme con il testo vecchio, se del caso, seguito da una spiegazione della modifica.

Regola 3 – I Calciatori

9. Rete segnata con una persona in più sul terreno di gioco (pag.29 – edizione 2022)

Vecchio testo	Nuovo testo
Se, dopo che è stata segnata una rete, l'arbitro si accorge, prima che il gioco riprenda, che c'era una persona in più sul terreno di gioco nel momento in cui la rete è stata segnata: • l'arbitro non convaliderà la rete se la persona in più era: – un calciatore titolare (entrato o rientrato senza autorizzazione), di riserva, sostituito o espulso o un dirigente della squadra che ha segnato la rete; il gioco viene ripreso con un calcio di punizione diretto dal punto in cui si trovava la persona in più – un "corpo estraneo" che ha interferito con il gioco, salvo che una rete venga segnata come descritto nel paragrafo "altre persone sul terreno di gioco"; il gioco viene ripreso con una rimessa dell'arbitro • l'arbitro convaliderà la rete se la persona in più era: – un calciatore titolare (entrato o rientrato senza autorizzazione), di riserva, sostituito o espulso o un dirigente della squadra che ha subito la rete – un "corpo estraneo" che non ha interferito con il gioco	Se, dopo che è stata segnata una rete, l'arbitro si accorge, prima che il gioco riprenda, che c'era una persona in più sul terreno di gioco nel momento in cui la rete è stata segnata, e quella persona ha interferito con il gioco: • l'arbitro non convaliderà la rete se la persona in più era: – un calciatore titolare (entrato o rientrato senza autorizzazione), di riserva, sostituito o espulso o un dirigente della squadra che ha segnato la rete; il gioco viene ripreso con un calcio di punizione diretto dal punto in cui si trovava la persona in più – un "corpo estraneo" che ha interferito con il gioco, salvo che una rete venga segnata come descritto nel paragrafo "altre persone sul terreno di gioco"; il gioco viene ripreso con una rimessa dell'arbitro • l'arbitro convaliderà la rete se la persona in più era: – un calciatore titolare (entrato o rientrato senza autorizzazione), di riserva, sostituito o espulso o un dirigente della squadra che ha subito la rete – un "corpo estraneo" che non ha interferito con il gioco

Spiegazione

Si chiarisce che l'arbitro deve assumere provvedimenti contro una persona "non autorizzata", la quale si trova sul terreno di gioco quando viene segnata una rete, soltanto se tale persona ha interferito con il gioco; ad esempio, la Regola non prevede che l'arbitro punisca l'intrusione del terreno di gioco se non ha un impatto sul gioco

Regola 6 – Gli altri ufficiali di gara

(pag.61 – edizione 2022)

Vecchio testo	Nuovo testo
Con l'eccezione dell'assistente di riserva , gli ufficiali di gara "sul terreno" collaborano con l'arbitro per le infrazioni quando hanno una visuale migliore rispetto a quella dell'arbitro...	Gli altri ufficiali di gara "sul terreno" collaborano con l'arbitro per le infrazioni quando hanno una visuale migliore rispetto a quella dell'arbitro...

4. L'assistente di riserva (pag.62 – edizione 2022)

Vecchio testo	Nuovo testo
L'unico compito di un assistente di riserva è sostituire un assistente o il quarto ufficiale che è impossibilitato a proseguire nella propria funzione.	Un assistente di riserva può sostituire un assistente, il quarto ufficiale o un arbitro addizionale d'area che è impossibilitato a proseguire nella propria funzione, e può anche assistere l'arbitro allo stesso modo degli altri ufficiali di gara "sul terreno".

Spiegazione

L'impiego di assistenti di riserva è aumentato in modo significativo e, perciò, è logico che questi debbano collaborare con l'arbitro allo stesso modo degli altri ufficiali di gara "sul terreno di gioco".

Regola 7 – La durata della gara

3. Recupero delle perdite di tempo (pag.69 – edizione 2022)

Vecchio testo	Nuovo testo
Ciascun periodo di gioco deve essere prolungato dall'arbitro per recuperare tutto il tempo di gioco perduto per: • le sostituzioni • l'accertamento e/o l'uscita dal terreno di gioco dei calciatori infortunati • le manovre tendenti a perdere tempo • i provvedimenti disciplinari • le interruzioni per ragioni mediche consentite dal regolamento della competizione, ad esempio per dissetarsi (che non devono superare un minuto) o per rinfrescarsi ("cooling break" da novanta secondi a tre minuti) • controlli e revisioni VAR • qualsiasi altra causa, compreso ogni significativo ritardo in occasione delle riprese di gioco (ad esempio, festeggiamenti per la segnatura di una rete)	Ciascun periodo di gioco deve essere prolungato dall'arbitro per recuperare tutto il tempo di gioco perduto per: • le sostituzioni • l'accertamento e/o l'uscita dal terreno di gioco dei calciatori infortunati • le manovre tendenti a perdere tempo • i provvedimenti disciplinari • le interruzioni per ragioni mediche consentite dal regolamento della competizione, ad esempio per dissetarsi (che non devono superare un minuto) o per rinfrescarsi ("cooling break" da novanta secondi a tre minuti) • controlli e revisioni VAR • festeggiamenti per la segnatura di una rete • qualsiasi altra causa, compreso ogni significativo ritardo in occasione delle riprese di gioco (ad esempio, a causa di interferenza da un corpo estraneo)

Spiegazione

D'ora in poi i festeggiamenti per la segnatura di una rete saranno elencati separatamente per sottolineare che spesso comportano una perdita di tempo notevole, per la quale l'arbitro deve prolungare ogni periodo di gioco.

Regola 10 – L'esito di una gara

3. Tiri di rigore (pag.81 – edizione 2022)

Vecchio testo	Nuovo testo
I tiri di rigore vengono eseguiti dopo che la gara è terminata e, salvo disposizioni contrarie, si applicano le Regole del Gioco pertinenti. Un calciatore che è stato espulso durante la gara non può prendervi parte; i richiami ufficiali e le ammonizioni adottati durante la gara non saranno tenuti in considerazione durante i tiri di rigore.	I tiri di rigore vengono eseguiti dopo che la gara è terminata e, salvo disposizioni contrarie, si applicano le Regole del Gioco pertinenti. Un calciatore che è stato espulso durante la gara non può prendervi parte; i richiami ufficiali e le ammonizioni adottati nei confronti di calciatori e dirigenti durante la gara non saranno tenuti in considerazione durante i tiri di rigore.

Spiegazione

Si chiarisce che i richiami ufficiali e le ammonizioni adottati per i dirigenti come pure per i calciatori non vengono tenuti in conto durante i tiri di rigore.

Regola 11 – Fuorigioco

2. Infrazione di fuorigioco (pag.86 – edizione 2022)

Vecchio testo	Nuovo testo
Un calciatore in posizione di fuorigioco che riceve il pallone da un avversario, il quale lo gioca deliberatamente, compreso con mano / braccio, non è considerato aver tratto vantaggio, a meno che non sia un salvataggio deliberato di un avversario.	Un calciatore in posizione di fuorigioco che riceve il pallone da un avversario, il quale lo ha giocato deliberatamente, compreso con mano / braccio, non è considerato aver tratto vantaggio, a meno che non sia un salvataggio deliberato di un avversario. Una "giocata deliberata" (escluso un contatto mano / pallone deliberato) si ha quando un calciatore ha il controllo del pallone con la possibilità di: • passare il pallone a un compagno, • guadagnare il possesso del pallone o • rilanciare il pallone (ad esempio calciandolo o colpendolo di testa) Se il passaggio, il tentativo di guadagnarne il possesso o il rilancio da parte del calciatore in controllo del pallone è impreciso o non riesce, ciò non annulla il fatto che il calciatore abbia giocato deliberatamente il pallone. I seguenti criteri devono essere utilizzati, a seconda dei casi, quali indicatori che un calciatore aveva il controllo del pallone e, di conseguenza, si può ritenere che lo abbia "giocato deliberatamente": • Il pallone arrivava da lontano e il calciatore ne aveva una visuale chiara • Il pallone non si muoveva velocemente • La direzione del pallone non era inaspettata • Il calciatore ha avuto il tempo di coordinare il movimento del proprio corpo, cioè non era un caso di allungamento / estensione (degli arti) o di un salto istintivi, o un movimento che ha conseguito un contatto / controllo limitato • Un pallone che si muove a terra è più facile da giocare di un pallone in aria

Spiegazione

Il testo aggiuntivo chiarisce i criteri che saranno seguiti per distinguere tra "giocata deliberata" e "deviazione" sulla base dell'aspettativa che un calciatore che è chiaramente in fuorigioco non deve "ritornare in gioco" ogni volta che un avversario si muove e tocca il pallone. Questo testo è stato pubblicato nella circolare n.26 dell'IFAB (luglio 2022).

Regola 12 – Falli e scorrettezze

3. Provvedimenti disciplinari – Ammonizioni per comportamento antisportivo (pag.94 – edizione 2022)

Vecchio testo	Nuovo testo
Ci sono differenti circostanze nelle quali un calciatore deve essere ammonito per comportamento antisportivo, compreso se: [...] • tocca il pallone con le mani per interferire con o interrompere una promettente azione d'attacco • commette ogni altra infrazione che interferisce con o interrompe una promettente azione d'attacco, eccetto il caso in cui l'arbitro assegna un calcio di rigore per un'infrazione derivante da un tentativo di giocare il pallone • nega a un avversario un'evidente opportunità di segnare una rete commettendo un'infrazione derivante da un tentativo di giocare il pallone e l'arbitro assegna un calcio di rigore	Ci sono differenti circostanze nelle quali un calciatore deve essere ammonito per comportamento antisportivo, compreso se: [...] • tocca il pallone con le mani per interferire con o interrompere una promettente azione d'attacco • commette ogni altra infrazione che interferisce con o interrompe una promettente azione d'attacco, eccetto il caso in cui l'arbitro assegna un calcio di rigore per un'infrazione derivante da un tentativo di giocare il pallone o da una contesa per il pallone • nega a un avversario un'evidente opportunità di segnare una rete commettendo un'infrazione derivante da un tentativo di giocare il pallone o da una contesa per il pallone e l'arbitro assegna un calcio di rigore

3. Provvedimenti disciplinari – Negare la segnatura di una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete (D.O.G.S.O.) (pag.96 – edizione 2022)

Vecchio testo	Nuovo testo
Se un calciatore, all'interno della propria area di rigore, commette un'infrazione contro un avversario, al quale nega un'evidente opportunità di segnare una rete e l'arbitro assegna un calcio di rigore, il calciatore colpevole dovrà essere ammonito se l'infrazione deriva da un tentativo di giocare il pallone; in tutte le altre circostanze (ad esempio: trattenere, spingere, tirare, mancanza di possibilità di giocare il pallone, ecc.) il calciatore colpevole dovrà essere espulso.	Se un calciatore, all'interno della propria area di rigore, commette un'infrazione contro un avversario, al quale nega un'evidente opportunità di segnare una rete e l'arbitro assegna un calcio di rigore, il calciatore colpevole dovrà essere ammonito se l'infrazione deriva da un tentativo di giocare il pallone o da una contesa per il pallone; in tutte le altre circostanze (ad esempio: trattenere, spingere, tirare, mancanza di possibilità di giocare il pallone, ecc.) il calciatore colpevole dovrà essere espulso.

Spiegazione

Non è sempre chiaro se un'azione è un tentativo di giocare il pallone o una contesa per il pallone (o entrambe le cose). Lo stesso principio deve applicarsi sia per contendere il pallone sia per tentare di giocarlo. Se l'arbitro assegna un calcio di rigore per un'infrazione con cui viene negata un'evidente opportunità di segnare una rete (DOGSO), il calciatore colpevole sarà espulso solo se l'infrazione viene commessa senza la possibilità di giocare il pallone.

3. Provvedimenti disciplinari – Dirigenti (pag.97 – edizione 2022)

Vecchio testo	Nuovo testo
Laddove un'infrazione venga commessa e il colpevole non possa essere individuato, il primo allenatore della squadra, presente nell'area tecnica riceverà il provvedimento.	Laddove un'infrazione venga commessa da qualcuno presente nell'area tecnica (un calciatore di riserva, sostituito, espulso o un dirigente) e il colpevole non possa essere individuato, il primo allenatore della squadra, presente nell'area tecnica riceverà il provvedimento.

Spiegazione

Si chiarisce che l'allenatore può essere sanzionato per un'infrazione commessa da qualcuno "non identificato" che si trova o proviene dall'area tecnica, ossia questo non si applica per un'infrazione commessa da un calciatore titolare che non può essere identificato.

Regola 14 – Il calcio di rigore

1. Procedura (pag.113 – edizione 2022)

Vecchio testo	Nuovo testo
Il portiere difendente deve rimanere sulla linea di porta, tra i pali, senza toccare la traversa, i pali o la rete della porta, facendo fronte a chi esegue il tiro, fino a quando il pallone non viene calciato.	Il portiere difendente deve rimanere sulla linea di porta, tra i pali, facendo fronte a chi esegue il tiro, fino a quando il pallone non viene calciato. Il portiere non deve comportarsi in modo da distrarre irregolarmente colui che calcia, ad esempio ritardare l'esecuzione del tiro o toccare i pali, la traversa o la rete della porta

Spiegazione

Si chiarisce che il portiere non deve comportarsi in modo da non mostrare rispetto per il gioco e l'avversario, ossia distraendo scorrettamente l'incaricato del tiro.

Protocollo VAR

3. Aspetti pratici (pag.153 – edizione 2022)

Vecchio testo	Nuovo testo
L'uso dei VAR durante una gara comporta le seguenti modalità pratiche: • Il VAR guarda la gara nella sala operativa video (VOR = Video Operation Room) assistito da un AVAR (Assistant VAR) e un operatore video (RO = Replay Operator) • A seconda del numero di inquadrature delle varie telecamere (e di altre considerazioni) può essere prevista la presenza di più di un AVAR o di un operatore video	L'uso dei VAR durante una gara comporta le seguenti modalità pratiche: • Il VAR guarda la gara nella sala operativa video (VOR = Video Operation Room) assistito da uno o più AVAR (Assistant VAR) • A seconda del numero di inquadrature delle varie telecamere (e di altre considerazioni) può essere prevista la presenza di più di un AVAR e uno o più operatori video (RO = Replay Operator)

Spiegazione

Il testo modificato rispecchia il sistema VAR 'light' (semplificato), che non richiede l'utilizzo di un operatore video.